

Statuto dell'EPAP

Approvato con decreto interministeriale 18 dicembre 2019

INDICE

TITOLO I - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE	2
Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente	2
Art. 2 - Sede	2
Art. 3 – Scopi	2
Art. 4 - Iscrizioni e registrazioni all'Ente	3
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	3
Art. 5 - Gli Organi	3
Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale	3
Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale	5
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione	6
Art. 9 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	8
Art. 11 - Il Presidente	8
Art. 12 - Comitati dei Delegati	9
Art. 13 - Collegio dei Sindaci	9
Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità	10
Art. 15 - Rapporti con i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi, degli Attuari e gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici	11
TITOLO III LA GESTIONE FINANZIARIA	11
Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario	11
Art. 17 - Il patrimonio	12
Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile	12
Art. 19 - Conto Pensioni	12
Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione	13
TITOLO IV - INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI	13
Art. 21 - Diritto di Informazione	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	14
Art. 22 - Norme Transitorie	14

TITOLO I - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 - Natura e Denominazione dell'Ente

1. L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di fisico, di geologo è fondazione di diritto privato disciplinata dalle norme del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, e da quelle del Codice Civile in tema di fondazioni, se ed in quanto compatibili. L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE". La sigla EPAP identifica a tutti gli effetti l'Ente.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal d. min. 2 maggio 1996, n. 337.

Art. 2 - Sede

1. L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.
2. L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

Art. 3 – Scopi

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di legge.
2. L'Ente concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2bis. L'Ente deve provvedere alle forme di assistenza obbligatoria a favore degli iscritti attuando principi di mutua assistenza e solidarietà.
3. L'Ente può promuovere forme di assistenza facoltativa e di welfare nei limiti delle disponibilità di bilancio, trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando anche fondi speciali costituiti con apposita contribuzione, ivi compreso il fondo di solidarietà.
- 3bis. L'Ente nell'attuare gli interventi assistenziali e di welfare può realizzare iniziative volte a promuovere l'attività professionale e la formazione degli iscritti; promuovere iniziative che sostengono il reddito dei professionisti e favoriscono i giovani professionisti nell'ingresso al mercato del lavoro e delle professioni, all'uopo utilizzando il "Fondo contributo di solidarietà" di cui al successivo art. 18, comma 4 integrato dalle risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'art. 10 bis della legge 9 agosto 2013 n. 99.
- 3ter. Per il perseguimento di tali scopi l'Ente può anche partecipare a consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente.
4. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità col d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
5. L'Ente, per il conseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, ricerca e promuove ogni forma di

collaborazione e di attività con i Consigli Nazionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei geologi e con gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici oltre che con gli Ordini Territoriali delle categorie interessate.

Art. 4 - Iscrizioni e registrazioni all'Ente

1. Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei fisici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
2. Sono altresì registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 nonché le società di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali all'interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 5 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Ente:
 - a. il Consiglio di Indirizzo Generale;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Comitato dei Delegati;
 - e. il Collegio dei Sindaci.
2. Il mandato degli Organi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dura cinque esercizi finanziari. I rispettivi componenti sono eleggibili nello stesso Organo per non più di tre mandati, inclusi quelli già svolti, e per non più di quattro mandati complessivi fra tutti gli Organi, compresi quelli già svolti.
3. I soggetti che hanno espletato la funzione di componente nel Collegio dei Sindaci possono essere eletti nell'organo di amministrazione non prima che sia decorso un triennio dalla cessazione della carica nell'organo di controllo. I soggetti che hanno espletato la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire la carica di componente nel Collegio dei Sindaci non prima che sia decorso un triennio dalla cessazione della carica nell'organo di amministrazione.
4. Le cariche di componente del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati, sono incompatibili con quella di componente del Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, di componente degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e di Sindaco revisore dell'Ente. Le medesime cariche sono altresì incompatibili per coloro che svolgano funzioni di amministratore presso altre Casse o Enti di previdenza.

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti nell'Ente, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica cinque esercizi finanziari. I componenti restano in carica sino al termine previsto per

l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della loro carica, comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.

2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale entro il 31 Dicembre del quinto esercizio finanziario, indicando le date in cui si svolgerà il primo e l'eventuale secondo turno di votazione, in conformità al regolamento elettorale che dovrà rispettare i criteri che seguono.
 - a. Il corpo elettorale sia suddiviso in quattro Collegi Elettorali, ciascuno corrispondente alla categoria professionale confluyente nell'Ente:
 - Collegio Elettorale dei dottori agronomi e dottori forestali;
 - Collegio Elettorale degli attuari;
 - Collegio Elettorale dei chimici e dei fisici;
 - Collegio Elettorale dei geologi.A ciascun Collegio Elettorale così identificato sia assegnato un numero di eleggibili corrispondente al rapporto di uno ogni mille o frazione di mille iscritti all'Ente.
 - b. Sia rispettato il principio della libertà di candidatura; la candidatura è consentita per uno solo degli organi elettivi;
 - c. Siano individuate le modalità di espressione e di raccolta del voto; non è ammesso il voto per delega;
 - d. Nell'ambito di ciascun Collegio Elettorale siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 purché al momento della candidatura, abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'Ente e dispongano del certificato di regolarità contributiva emesso dall'Ente da non più di 30 (trenta) giorni.
Limitatamente alle elezioni indette nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del DM 23 marzo 2018, la condizione di eleggibilità relativa all'anzianità di iscrizione non si applica ai fisici;
 - e. Il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza mediante l'espressione di un numero di preferenze individuali non superiore agli eleggibili nell'ambito del Collegio Elettorale di appartenenza;
 - f. Sia considerata valida l'elezione quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto per ciascun Collegio Elettorale;
 - g. Per i Collegi nei quali non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera f) sia prevista una seconda tornata elettorale che risulta valida qualunque sia il numero dei votanti.
3. Per ciascun Collegio Elettorale sono proclamati eletti dal Presidente dell'Ente, nei limiti di cui al precedente art. 6, comma 2 lettera a), coloro che hanno conseguito il numero più elevato di preferenze calcolate ai sensi del regolamento elettorale ed hanno accettato l'incarico.
4. I componenti così eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati dal Presidente dell'Ente, sempre che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità e dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 14. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.
Nella prima seduta i componenti provvedono ad eleggere nel loro ambito un Coordinatore ed un Segretario e provvedono a deliberare sui componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base della designazione effettuata dai Consigli Nazionali di ciascuna delle categorie interessate e dagli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni.
5. I Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.
In caso di dimissioni, decadenza, decesso di uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 3, il Consiglio, comunque, conserva piena

funzionalità.

6. Il Regolamento elettorale di cui al comma 2 dispone anche per le elezioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dei Comitati dei Delegati.

Art. 7 - Funzionamento e Compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.
2. La convocazione, mediante PEC da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica.
3. La seduta di Consiglio di Indirizzo Generale è valida con la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Il Consiglio delibera con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.
4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone.
5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale sono firmati dal Coordinatore e dal Segretario.
6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:
 - a. adottare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento;
 - b. nominare il componente effettivo e il componente supplente del Collegio dei Sindaci nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 13;
 - c. definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali delle forme di previdenza e di assistenza dell'Ente;
 - d. definire i criteri generali di investimento e di disinvestimento per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e. deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento elettorale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f. deliberare altresì l'adozione e la modificazione di disposizioni regolamentari e di carattere generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 - g. deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno o altro termine previsto dalla legge, il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - h. deliberare, non oltre il 30 novembre di ciascun anno o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio dell'anno successivo e le eventuali successive note di variazione proposte dal Consiglio di Amministrazione, così come definite dall'art. 20 comma 2;
 - i. individuare i criteri di scelta dei soggetti, iscritti al registro di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, cui affidare, previa procedura selettiva, la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;
 - j. deliberare l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale dell'Ente, con periodicità almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario, in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente; deliberare in ordine alle proposte di cui all'art. 9, comma 2, lettera n);

- k. istituire commissioni interne di studio per svolgere l'istruttoria su materie determinate e per un periodo di tempo prestabilito, come individuato nella deliberazione di nomina, con il compito di relazionare al Consiglio di Indirizzo Generale sugli argomenti dallo stesso assegnati;
 - l. deliberare la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di argomenti concernenti proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP, del Regolamento elettorale e disposizioni regolamentari di carattere generale;
 - m. formulare indirizzi al CdA sulle materie di propria competenza.
7. Le deliberazioni di cui alla lettera e) e f), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), g), h), j), dello stesso comma 6, sono trasmesse ai Ministeri competenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000 (diecimila), di un ulteriore componente ogni 5.000 (cinquemila) iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni definita secondo le modalità previste nel regolamento elettorale.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi finanziari. Gli amministratori restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale previsto all'art. 6, comma 1, comunque fino all'insediamento dei nuovi eletti, e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14, e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
4. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale, fin dal momento della presentazione della candidatura.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, commi 3 e 4, in caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio conserva comunque piena funzionalità.

Art. 9 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:
 - a. eleggere al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente. Nella votazione per la scelta del Presidente e del Vice Presidente, in caso di parità di voti tra rappresentanti di diverse categorie, è eletto il candidato rappresentante della categoria che annovera il maggior numero di iscritti all'Ente, purché abbia ottenuto il 50% (cinquanta per cento) dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti tra rappresentanti della medesima categoria, risulta eletto il candidato più anziano di età, purché abbia ottenuto il 50% (cinquanta per cento) dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, a partire dalla terza votazione si prescinde

- dalla predetta percentuale;
- Disporre altresì del proprio funzionamento entro sei mesi dalla data di insediamento;
- b. deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
 - c. proporre modifiche di Statuto, Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e Regolamento elettorale e deliberare sulle proposte di modifica formulate dagli altri Organi elettivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Nel caso di variazione dello Statuto, del Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP e del Regolamento Elettorale il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
 - d. proporre l'adozione e/o la modifica di altre disposizioni regolamentari dell'Ente e deliberare sulle proposte formulate dagli altri Organi elettivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - e. predisporre:
 - il bilancio di previsione dell'Ente, entro il 31 ottobre o altro termine previsto dalla legge;
 - le eventuali note di variazione al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 20, comma 2;
 - il rendiconto dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno o altro termine previsto dalla legge;
 - f. promuovere riunioni fra rappresentanti degli organi elettivi dell'Ente, al fine di agevolare la condivisione delle decisioni strategiche;
 - g. deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore;
 - h. definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
 - i. determinare, annualmente, gli emolumenti, le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale ed i Comitati dei Delegati, nonché gli emolumenti ed i gettoni di presenza per i componenti del Collegio dei Sindaci, previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - j. deliberare i criteri generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente, di cui all'art. 18;
 - k. applicare i criteri di investimento e disinvestimento definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale, stabilendo i piani annuali e/o pluriennali;
 - l. deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alle lettere j) e k), la stipulazione di convenzioni con enti esterni per la gestione finanziaria, assicurativa, contabile e amministrativa dell'Ente, sulla base dei principi della conservazione della titolarità dei valori di investimento, della separatezza tra gestore e depositario, nonché della piena affidabilità degli interlocutori finanziari;
 - m. deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;
 - n. proporre, acquisite le risultanze del bilancio tecnico-attuariale e tenendo conto delle proposte formulate da ciascuno dei Comitati dei Delegati previsti dall'art. 12, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
 - o. deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente.
Assumere o dismettere partecipazioni societarie, costituire o cessare società anche di servizi, concorrere alla formazione o allo scioglimento di consorzi con Enti simili, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo Generale;
 - p. deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o di un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei sindaci, nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente statuto;
 - q. esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
 - r. deliberare, ai sensi dell'art. 12 comma 6-ter del regolamento delle attività statutarie dell'Ente, sulla eventuale distribuzione dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 12 comma 6-bis del regolamento;

- s. disporre l'affidamento dell'incarico alla società di revisione sulla base della selezione espletata in conformità ai criteri fissati ai sensi dall'art. 7, comma 6, lett. i);
 - t. provvedere alla nomina del notaio che sovrintenderà le operazioni di spoglio di cui al regolamento elettorale;
3. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 9 comma 2 lettera j) sono trasmesse ai ministeri competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che siano indicati da almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci nell'ambito delle competenze loro attribuite dal presente statuto.
2. La convocazione, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quarantotto ore. Su espresso consenso scritto del Consigliere, la convocazione può avvenire per posta elettronica.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di un numero di Consiglieri pari ad almeno i due terzi dei componenti.
4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino persone. In caso di parità, si provvederà a nuova votazione.
5. Il Direttore dell'Ente svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile per un solo altro mandato, anche se non consecutivo compresi i mandati già svolti.
Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione, promuovendone l'insediamento.
2. Spetta al Presidente:
 - a. la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari per il corretto funzionamento dell'Ente;
 - d. firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;
 - e. adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
 - f. assolvere tutte le funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di contemporanea assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 12 - Comitati dei Delegati

1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
2. I componenti di ciascun Comitato sono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento elettorale; essi devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all'art. 14 e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale fin dal momento della presentazione della candidatura.
I delegati rimangono in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 5.
3. All'esito della procedura prevista dal regolamento elettorale, i componenti eletti nel comitato dei delegati sono insediati dal Presidente dell'EPAP.
4. I componenti di ciascuno dei Comitati, decaduti, dimissionari o deceduti, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento elettorale.
5. Ciascun Comitato nomina un coordinatore; si riunisce su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore che ne fissa l'Ordine del giorno, salvo richiesta di integrazione dello stesso da parte di uno dei componenti dell'Organo.
I Comitati, anche in forma congiunta, si riuniscono almeno ogni sei mesi.
6. I Comitati in forma congiunta definiscono le proprie regole di funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'attuazione delle attività dell'EPAP.
7. I Comitati dei Delegati hanno funzioni di impulso nei confronti degli organi di amministrazione e di indirizzo per gli effetti della conservazione dell'equilibrio gestionale di ogni singola categoria, come indicato nell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 103/96.
8. A tali fini esclusivi i Comitati: relazionano sulle risultanze delle proprie analisi al Consiglio di Indirizzo Generale e al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio tecnico attuariale, del rendiconto annuale dell'ente riferito all'esercizio dell'anno precedente e del bilancio di previsione dell'ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
9. I Comitati, per l'espletamento delle proprie funzioni, possono avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Ente e dell'attuario incaricato dall'Ente stesso.
10. I Comitati dei Delegati propongono al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle misure idonee alla conservazione dell'equilibrio gestionale delle singole categorie.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali:
 - a. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio;
 - b. un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia;
 - c. un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti obbligatori all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati dei Delegati.
2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di altri due mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione.
4. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i rendiconti annuali, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci tecnico-attuariali.
5. I Sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica, comunque, la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. I Sindaci assistono il Presidente dell'Ente nelle operazioni di scrutinio secondo le modalità previste dal regolamento elettorale.
6. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 14 - Requisiti di Onorabilità e di Professionalità

1. La presentazione della candidatura e la nomina a componente degli Organi dell'Ente è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e all'assenza di conflitto di interessi con l'Ente.
2. Sono considerati requisiti di onorabilità:
 - a. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b. non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c. non essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumento di pagamento; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16/3/1942 n. 267; ovvero alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;
 - d. non aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'albo professionale quale conseguenza di un procedimento penale ovvero di un procedimento disciplinare irrogato con provvedimento definitivo;
 - e. non essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile legalmente messo in mora ovvero per il quale vi sia stata notificazione dell'avviso nei modi di legge senza esito;

- f. non avere in corso contenziosi con l'Ente;
 - g. disporre del certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Ente in data non antecedente a trenta giorni dalla presentazione della candidatura.
3. Costituiscono causa di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita di requisiti di cui ai precedenti commi e dell'art. 4 del presente Statuto, l'essere diventato dipendente di istituzioni pubbliche o private.
4. Entro il 31 gennaio, ogni componente degli organi è tenuto a dichiarare, ai sensi del DPR del 24 dicembre 2000 n. 445, la insussistenza dei motivi causa di decadenza e il mantenimento dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità. L'insorgenza dei motivi di decadenza devono essere resi noti all'Ente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e dei Comitati dei Delegati, si intende soddisfatto:
- a. nel caso di iscritti che abbiano esercitato per non meno di tre anni consecutivi le funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, presso i Consigli Nazionali di riferimento, presso gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e presso gli Ordini territoriali delle categorie interessate.
 - b. In caso di categorie non dotate di ordini territoriali, il requisito di professionalità si intende soddisfatto dallo svolgimento, anche delle sole funzioni consiliari per non meno di tre anni consecutivi;
 - c. in alternativa ai requisiti di cui al punto a), aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso istituzioni pubbliche o Enti privati aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso istituzioni pubbliche ovvero enti privati che non hanno attinenza con i predetti settori, con un volume d'affari annuo non inferiore a cinquecento mila euro.
6. Il requisito della professionalità richiesto per i componenti del Consiglio di Amministrazione si intende soddisfatto avendo svolto in precedenza alternativamente:
- a. almeno un periodo non inferiore a tre anni consecutivi presso uno degli organi elettivi di EPAP.
 - b. almeno tre anni di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, presso forme pensionistiche complementari o presso enti previdenziali.

Art. 15 - Rapporti con i Consigli Nazionali e gli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi, degli Attuari e gli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

1. Competono agli Ordini territoriali delle categorie interessate le funzioni previste dall'art. 8, comma 1, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Ad essi sono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività:
- a. comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno le variazioni intervenute nell'Albo al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. comunicare, tempestivamente, eventuali nominativi di iscritti incorsi in provvedimenti di sospensione e/o radiazione.

TITOLO III LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - Entrate ed Esercizio Finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
- a. i contributi a carico degli iscritti;
 - b. i contributi a carico dell'utenza;
 - c. i contributi obbligatori per la maternità;

- d. i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrative, i contributi di riscatto, di eventuale integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e di prosecuzione volontaria, nonché i contributi di ricongiunzione di più posizioni previdenziali;
- e. gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
- f. i proventi di eventuali sanzioni ed interessi;
- g. eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;
- h. qualunque eventuale altra entrata.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazioni in società. Gli elementi patrimoniali affidati in gestione ad istituzioni finanziarie ed assicurative restano nella titolarità dell'Ente.

Art. 18 - L'assetto Amministrativo-Contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con evidenziazione dei flussi connessi ai contributi e alle prestazioni per ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto.
2. Nell'assetto di cui sopra sono registrate le posizioni individuali degli iscritti, definite ai sensi dell'art. 12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 del Regolamento, destinate a confluire nel conto pensioni di cui al successivo art. 19.
3. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente.
4. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di solidarietà, sul quale gravano gli eventuali riequilibri gestionali tra le categorie professionali di cui all'art. 1, comma 1. Tale gettito può essere destinato dall'Ente anche alla realizzazione di servizi che abbiano finalità solidaristiche, sociali, sanitarie e assistenziali aventi come destinatari e fruitori gli iscritti dell'Ente. L'utilizzo del fondo per fini solidaristici è ammesso soltanto previa verifica della compatibilità con la destinazione primaria dello stesso.
5. In conto separato è evidenziato l'ammontare complessivo del gettito del contributo di maternità, sul quale gravano le corrispondenti indennità.

Art. 19 - Conto Pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, alla data di decorrenza della pensione del singolo iscritto, il montante individuale è iscritto in un conto di riserva denominato conto pensioni. In sede di verifica periodica tecnico-attuariale si accerta la condizione di equilibrio del fondo, e le eventuali esigenze di mantenimento dell'equilibrio sono soddisfatte mediante trasferimento delle disponibilità dal conto di cui all'art. 18, comma 3. Comunque, qualora, a fine esercizio l'ammontare complessivo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di cinque volte l'entità delle prestazioni erogate nel corso dell'esercizio stesso, viene parimenti trasferita la somma necessaria a ripristinare tale livello di consistenza dal conto di cui all'art. 18, comma 3.
2. La gestione della riserva di cui al comma 1 può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che tengano conto delle esigenze di liquidità dell'Ente e si ispirino a criteri di oculata gestione. La convenzione deve prevedere la

conservazione della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con misure idonee a conseguire la necessaria disponibilità delle risorse.

Art. 20 - Bilancio ed Altri Documenti di Gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 marzo di ciascun anno, o altro termine previsto dalla legge, il rendiconto dell'esercizio precedente e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 30 aprile o altro termine previsto dalla legge, da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno, o altro termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, lo propone per l'approvazione entro il 30 novembre o altro termine previsto dalla legge, da parte del Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio di Amministrazione, quando si verificano scostamenti dalle indicazioni programmatiche contenute nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale, predispone, nella prima seduta utile e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo, le relative variazioni che propone, corredate della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti dell'Ente e lo propone, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

5. Il rendiconto annuale dell'Ente è sottoposto dal Consiglio di Indirizzo Generale a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Art. 21 - Diritto di Informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. L'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e, in particolare, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa del patrimonio dell'Ente.
3. L'Ente acquisisce e prende in considerazione le proposte e le segnalazioni dei Consigli Nazionali di riferimento e della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici di cui all'art. 1, comma 1, dei corrispondenti Enti territoriali, degli iscritti e dei pensionati, al fine di migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni, nonché del d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 - Norme Transitorie

1. L'obbligo di iscrizione all'Ente dei Fisici decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del DM 23 marzo 2018 attuativo della legge n. 3 del 2018, rimanendo comunque sospesi tutti gli effetti attivi e passivi conseguenti all'iscrizione fino all'approvazione delle modifiche statutarie relative ai Fisici da parte delle Autorità vigilanti, con riserva di procedere - in conformità alle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e alle eventuali indicazioni comunicate dalle Autorità vigilanti - alla regolarizzazione amministrativa delle iscrizioni ed agli adempimenti contributivi e prestazionali mediante i necessari conguagli.
2. Rimangono salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) in fase di prima applicazione.".